

relativo — Combustibile per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 50. Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna — Acquisti ed espropriazioni di immobili — Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti.

Capitolo n. 51. Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario — Varie.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

I prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1936 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

(È approvato).

ART. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1936-37 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 52,500,000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 64,980,000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (*Stampato* n. 996-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Vaselli. Ne ha facoltà.

VASELLI. Onorevoli Camerati, il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione della Camera contiene nuove norme per regolare la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. Il provvedimento merita di essere sottolineato per le finalità che lo hanno ispirato, e cioè facilitare l'accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai giovani che si dimostrano particolarmente capaci e preparati.

Attualmente la legge professionale in vigore stabilisce dei limiti troppo severi per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio della Cassazione. Con la legge attualmente in vigore, per poter essere ammessi al patrocinio dinanzi alla Cassazione del Regno, è necessario avere per lo meno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati, e, ove si consideri che per essere iscritto nell'albo degli avvocati è necessario permanere sei anni nell'albo dei procuratori, più due anni di iscrizione come praticante procuratore, ne deriva come conseguenza che un giovane che entra oggi nella vita professionale forense, debba necessariamente rassegnarsi ad attendere che siano per lui scoccati i quaranta o quarantadue anni per poter accedere al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

La pratica ha riconosciuto eccessiva questa limitazione; non solo eccessiva, ma anche in antitesi con quello che è il razionale orientamento di tutta la politica del Regime, di valorizzare cioè le forze intellettuali quando esse siano più vive, più fresche e più potenti.

Ond'è che, molto saggiamente, anche alle vitali energie dell'avvocatura italiana si vuole consentire di potere ascendere più rapidamente, attraverso il vaglio rigoroso di un esame che ne stabilisca la capacità e la maturità, dopo un solo anno di permanenza nell'esercizio di avvocato. Cosicché il nuovo provvedimento consentirà ai giovani di poter essere ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione del Regno circa a 30 anni di età, « nel fiore dell'età », secondo che si esprime la relazione Ministeriale, con una frase che sembra gradita, in quanto nella stessa relazione è messa in evidenza con carattere in corsivo. È innovazione importante anche perchè il campo che si dischiude all'attività dei giovani è più vasto di quel che può